

REPUBBLICA ITALIANA

Nr. 2535/2003

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg.Sent.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Nr. 792/2003

Sede di Bari – Sezione Seconda

Reg.Ric.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA

nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2003;

Visto il ricorso n. 792/2003, proposto da D'AVOLIO MICHELE, rappresentato e difeso da Di Sipio
Avv. Anna Rita;

C O N T R O

- il Comune di Sannicandro Garganico, rappresentato e difeso da Zaccagnino Avv. Alfonso;

e nei confronti

- di Zaccagnino Gianmario, rappresentato e difeso da Zaccagnino Avv. Gianmario;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della G. M. n. 60 del 7.3.2003, recante
“Consulenza legale dell'Amministrazione comunale. Nomina fiduciaria dell'Avv. Gianmario
Zaccagnino”, comunicata mediante consegna al ricorrente in data 2.4.2003;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicandro Garganico e Zaccagnino
Gianmario;

Uditi gli Avv.ti Anna Rita Di Sipio e l'Avv. Gianmario Zaccagnino in proprio e in delega dell'Avv.
Alfonso Zaccagnino;

Fatta applicazione dell'art. 9 della L.205/2000 previa informativa datane alle parti;

Viste le proprie ordinanze n. 841/2002 e 220/2003;

Considerato che un incarico di consulenza legale affidato a soggetto esterno all'apparato burocratico non è consentito ex art. 7 c. 6 del D.to L.vo 30.3.2001 n. 165 in quanto nella struttura pubblica locale è funzionante un ufficio contenzioso diretto dall'Avv. Michele D'Avolio (odierno ricorrente) e dipendente dell'ente;

che le predette funzioni esterne, oltre a doppiare inutilmente quelle legali interne all'ente, possono compromettere la funzionalità stessa dell'ufficio del contenzioso e l'unità d'indirizzo nella questione degli affari;

che l'esborso finanziario che ne deriva è privo di alcuna giustificazione, viola la regola di economicità di gestione che presiede alla spesa pubblica e ne compromette il buon andamento;

che alla stregua di quanto precede il ricorso è accolto;

che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo fissato nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune di Sannicandro Garganico al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1500/00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 19.06.2003 con l'intervento dei Magistrati:

PIETRO MOREA

PRESIDENTE, Rel.

DORIS DURANTE

COMPONENTE

MARIA ABBRUZZESE

COMPONENTE